



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Comunicato Ufficiale N.13/TFT del 28/11/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 28/11/2024
ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Fasc.014

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Dott. G. DeVincentiis.

Prot.6839/981 pfi23-24/PM/vdb

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Raffaele Grazioso**, all'epoca dei fatti vice presidente tesserato per la società A.S.D. Mariglianese Calcio:
- violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 48 delle NOIF per non avere lo stesso schierato la migliore formazione possibile in occasione delle gare Real Acerrana 1926 – Mariglianese del 16.3.2024 e Marglianese - Quarto Afrogard del 20.3.2024, valevoli per il campionato di Eccellenza, avendo convocato in entrambe le occasioni, in luogo della prima squadra, la squadra Juniores sebbene avesse a disposizione l'intera rosa della prima squadra.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Vice **presidente sig. Raffaele Grazioso**, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione. Il Tribunale ritiene di non dover confermare la sanzione richiesta dalla Procura. E' pur vero che lo stesso deferito ha ammesso i fatti, ma si è difeso sottolineando che le decisioni di non schierare la miglior formazione nelle due partite di cui all'atto di deferimento erano state prese dal Presidente Nappi, il quale redigeva i messaggi whatsapp delle convocazioni e formazioni e li inviava al Vice presidente sig. Grazioso Raffaele oggi deferito. Quest'ultimo si limitava a inoltrare i messaggi del Presidente, delle indicazioni era un mero latore, come emerso dalla documentazione allegata. Osserva il Tribunale, che pur ritenendo che i fatti si siano verificati come ha dichiarato il deferito nella sue difese, è pur vero che quest'ultimo, nella qualità di Vice presidente della società e per il ruolo che rivestiva ha concorso con il Presidente Nappi a porre in essere la violazione di cui al deferimento. In considerazione del ruolo del deferito minimamente esecutivo della decisione presa dal Presidente Nappi, appare congrua la riduzione della sanzione. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare per il Vice presidente sig. Raffaele Grazioso, la sanzione di mesi quattro di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.016

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Dott. G. DeVincentiis.

Prot.10677/23 pfi 24-25/PM/rg

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Roberto D'Auria**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pvteoli Soccer: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pvteoli Soccer, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Raffaele Riccio, Samuel Spera e Carmine Cacciapuoti, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Pvteoli Soccer, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Esordienti 12 anni e precisamente: il calciatore sig. Raffaele Riccio alla gara Pvteoli Soccer - Micri Calcio del 18.2.2024, il calciatore sig. Samuel Spera alla gara Caravaggio SVAEF - Pvteoli Soccer del 18.12.2023 ed il calciatore sig. Carmine Cacciapuoti alla gara Pol. Monteruscello - Pvteoli Soccer del 21.1.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pvteoli Soccer, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Danilo Pontillo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Pvteoli Soccer in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Esordienti 12 anni: Pvteoli Soccer - Micri Calcio del 18.2.2024, Caravaggio SVAEF - Pvteoli Soccer del 18.12.2023 e Pol. Monteruscello - Pvteoli Soccer del 21.1.2024;

il sig. **Danilo Pontillo**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pvteoli Soccer: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pvteoli Soccer, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Raffaele Riccio, Samuel Spera e Carmine Cacciapuoti, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Pvteoli Soccer, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Esordienti 12 anni e precisamente: il calciatore sig. Raffaele Riccio alla gara Pvteoli Soccer - Micri Calcio del 18.2.2024, il calciatore sig. Samuel Spera alla gara Caravaggio SVAEF - Pvteoli Soccer del 18.12.2023 ed il calciatore sig. Carmine Cacciapuoti alla gara Pol. Monteruscello - Pvteoli Soccer del 21.1.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pvteoli Soccer, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Danilo Pontillo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Pvteoli Soccer in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Esordienti 12 anni: Pvteoli Soccer - Micri Calcio del 18.2.2024, Caravaggio SVAEF - Pvteoli Soccer del 18.12.2023 e Pol. Monteruscello - Pvteoli Soccer del 21.1.2024;

il sig. **Raffaele Riccio**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pvteoli Soccer:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pvteoli Soccer, alla gara Pvteoli Soccer - Micri Calcio del 18.2.2024, valevole per il campionato Esordienti 12 anni, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. Samuel Spera, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pvteoli Soccer: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2,

del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pvteoli Soccer, alla gara Caravaggio SVAEF - Pvteoli Soccer del 18.12.2023, valevole per il campionato Esordienti 12 anni, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Carmine Cacciapuoti**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pvteoli Soccer:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pvteoli Soccer, alla gara Pol. Monteruscello - Pvteoli Soccer del 21.1.2024 valevole per il campionato Esordienti 12 anni, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; la società **A.S.D. Pvteoli Soccer** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Roberto D'Auria, Danilo Pontillo, Raffaele Riccio, Samuel Spera e Carmine Cacciapuoti così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All'udienza del 25/11/2024 il Presidente Roberto D'Auria, munito di procure speciali dei soggetti deferiti e chiedendo l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per: il calciatore Carmine Cacciapuoti, due (2) giornate di squalifica; il calciatore Samuel Spera, due (2) giornate di squalifica; il calciatore Raffaele Riccio, due (2) giornate di squalifica; il sig. Danilo Pontillo, la sanzione di mesi tre (3) e giorni 15 di inibizione di inibizione; il sig. Roberto D'Auria, all'epoca dei fatti presidente la sanzione di mesi tre (3) e giorni 15 di inibizione; per la società A.S.D. Pvteoli Soccer € 350,00 di ammenda. La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare a seguito di patteggiamento, per: il calciatore Carmine Cacciapuoti, due (2) giornate di squalifica; il calciatore Samuel Spera, due (2) giornate di squalifica; il calciatore Raffaele Riccio, due (2) giornate di squalifica; il sig. Danilo Pontillo, la sanzione di mesi tre (3) e giorni 15 di inibizione di inibizione; il sig. Roberto D'Auria, all'epoca dei fatti presidente la sanzione di mesi tre (3) e giorni 15 di inibizione; per la società A.S.D. Pvteoli Soccer € 350,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.019

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Dott. G. DeVincentiis.

Prot. 10949/9 pfi 24-25/PM/b

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Giuseppe Palmariello, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus San Mango: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus San Mango, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Luigi Azzato nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che tale calciatore prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Virtus San Mango, alla

gara Salza Irpinia 1999 - A.S.D. Virtus San Mango del 14.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Salza Irpinia 1999 - A.S.D. Virtus San Mango del 14.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della

squadra schierata dalla società A.S.D. Virtus San Mango nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Luigi Azzato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. Luigi Azzato all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Virtus San Mango: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Virtus San Mango, alla gara Salza Irpinia 1999 - A.S.D. Virtus San Mango del 14.1.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società ASD Virtus San Mango a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Palmariello e Luigi Azzato così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Luigi Azzato, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giuseppe Palmariello, all'epoca dei fatti presidente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Virtus San Mango la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Luigi Azzato, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giuseppe Palmariello, all'epoca dei fatti presidente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Virtus San Mango la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.018

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Dott. G. DeVincentiis.

Prot. 10888/5 pfi 24-25/PM/rn

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Giuseppe Lanzilli**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Protopisani Soccer: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Protopisani Soccer, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Giuseppe Ferrigno e Salvatore Signorelli, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria: I Numeri 1 – Protopisani Soccer del 29.10.2023, Protopisani Soccer – Atletico Portici 2009 del 6.1.2024, A.S.D. Calcio Veri Amici – Protopisani Soccer del 14.1.2024, Protopisani Soccer – I Numeri 1 del 28.1.2024, Atletico Sant'Agata – Protopisani Soccer del 7.3.2024 e Stabia Academy A.S.D. – Protopisani Soccer del 10.3.2024; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività

sportiva privi della certificazione attestante l' idoneità alla stessa; violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall' art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Protopisani Soccer, ommesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Rocco Campana, nonché per avere consentito e comunque non impedito allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla Protopisani Soccer in occasione delle seguenti gare, valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria: I Numeri 1 – Protopisani Soccer del 29.10.2023, A.S.D. Calcio Veri Amici – Protopisani Soccer del 14.1.2024 e Stabia Academy A.S.D. – Protopisani Soccer del 10.3.2024; della violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall' art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di accompagnatore ufficiale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all' arbitro delle squadre schierate dalla società Protopisani Soccer nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Ferrigno Giuseppe e Signorelli Salvatore, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare – Protopisani Soccer del 3.2.2024, valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria;

sig. **Gennaro Vitiello**, all'epoca dei fatti segretario generale tesserato per la società Protopisani Soccer:

- della violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall' art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all' arbitro delle squadre schierate dalla società Protopisani Soccer nelle quali è indicato il nominativo dei calciatori sigg.ri Giuseppe Ferrigno e Salvatore Signorelli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in occasione delle gare Protopisani Soccer – I Numeri 1 del 28.1.2024 ed Atletico Sant'Agata – Protopisani Soccer del 7.3.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria;

sig. **Mattia Scognamiglio**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Protopisani Soccer: - della violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall' art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all' arbitro della squadra schierata dalla società Protopisani Soccer nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Salvatore Signorelli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara Protopisani Soccer – Atletico Portici 2009 del 6.1.2024, valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria;

sig. **Rocco Campana**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell' art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all' interno e nell' interesse della Società Protopisani Soccer: violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all' art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all' arbitro delle squadre schierate dalla Protopisani Soccer nelle quali è indicato il nominativo dei calciatori sigg.ri Giuseppe Ferrigno e Salvatore Signorelli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi: I Numeri 1 – Protopisani Soccer del 29.10.2023, A.S.D. Calcio Veri Amici – Protopisani Soccer del 14.1.2024 e Stabia Academy A.S.D. – Protopisani ; della violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall' art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nonostante non fosse tesserato per tale società, svolto il ruolo ed i compiti di accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla Protopisani Soccer in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria: I Numeri 1 – Protopisani Soccer del 29.10.2023, A.S.D. Calcio Veri Amici – Protopisani Soccer del 14.1.2024 e Stabia Academy A.S.D. – Protopisani Soccer del 10.3.2024;

sig. **Giuseppe Ferrigno**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell' art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all' interno e nell' interesse della società Protopisani Soccer: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall' art. 39, comma 1, e dall' art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla Protopisani Soccer, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell' attività sportiva: I Numeri 1 – Protopisani Soccer del 29.10.2023, A.S.D. Calcio Veri Amici – Protopisani Soccer del 14.1.2024; Protopisani Soccer – I Numeri 1 del 28.1.2024; Atletico Sant'Agata – Protopisani Soccer del 7.3.2024 e Stabia Academy A.S.D. – Protopisani Soccer del 10.3.2024;

sig. **Salvatore Signorelli**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell' art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all' interno e nell' interesse della società Protopisani Soccer: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall' art. 39, comma 1, e

dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla Protopisani Soccer, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: I Numeri 1 – Protopisani Soccer del 29.10.2023, Protopisani Soccer – Atletico Portici 2009 del 6.1.2024, A.S.D. Calcio Veri Amici – Protopisani Soccer del 14.1.2024, Protopisani Soccer – I Numeri 1 del 28.1.2024, Atletico Sant'Agata – Protopisani Soccer del 3.2.2024 rigiocata in data 7.3.2024 e Stabia Academy A.S.D. – Protopisani Soccer del 10.3.2024;

la società **Protopisani Soccer** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Lanzilli, Gennaro Vitiello, Mattia Scognamiglio, Rocco Campana, Giuseppe Ferrigno e Salvatore Signorelli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza del 25/11/2024 erano presenti il Presidente Giuseppe Lanzilli e l'avv. Maria Gammona, munita di procure speciali dei soggetti deferiti e chiedevano l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per: il calciatore Giuseppe Ferrigno, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Salvatore Signorelli, sei (6) giornate di squalifica; il sig. Mattia Scognamiglio, all'epoca dei fatti direttore la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Gennaro Vitiello, all'epoca dei fatti segretario la sanzione di mesi due (2) e giorni 15 di inibizione; il sig. Rocco Campana, all'epoca dei fatti persona non tesserato che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) e giorni 15 di inibizione; il sig. Giuseppe Lanzilli, all'epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Protopisani Soccer la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda. La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare a seguito di patteggiamento, per: il calciatore Giuseppe Ferrigno, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Salvatore Signorelli, sei (6) giornate di squalifica; il sig. Mattia Scognamiglio, all'epoca dei fatti direttore la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Gennaro Vitiello, all'epoca dei fatti segretario la sanzione di mesi due (2) e giorni 15 di inibizione; il sig. Rocco Campana, all'epoca dei fatti persona non tesserato che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) e giorni 15 di inibizione; il sig. Giuseppe Lanzilli, all'epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Protopisani Soccer la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.017

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Dott. G. DeVincentiis.

Prot. 10774/24 pfi 24-25/PM/pdd

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Raffaele Iannitti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Roberto Tartaglione e Xhuljo Balliu nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria e precisamente: il calciatore sig. Xhuljo Balliu alla gara Recale 2002 - Boys Vanvitelli del 25.2.2024 ed il calciatore sig. Roberto Tartaglione alle gare World Soccer S. Arpino – Boys Vanvitelli del 28.1.2024, Recale 2002 - Boys Vanvitelli del 25.2.2024 ed Oasi Sanfeliciano – Boys Vanvitelli del 23.3.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Girolamo Pratillo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra

schierata dalla A.S.D. Boys Vanvitelli in occasione quantomeno della gara Oasi Sanfeliciano – Boys Vanvitelli del 23.3.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria; c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boys Vanvitelli, consentito e comunque non impedito al sig. Crescenzo Rivetti di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Boys Vanvitelli in occasione quantomeno della gara Oasi Sanfeliciano - Boys Vanvitelli del 23.3.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, pur essendo lo stesso tesserato per la A.S.D. Boys Vanvitelli quale calciatore;

2. il sig. Girolamo Pratillo, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli in occasione dell'incontro Oasi Sanfeliciano - Boys Vanvitelli del 23.3.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria nella quale è indicato il nominativo del sig. Roberto Tartaglione, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli pur non essendo tesserato per tale società, in occasione quantomeno dell'incontro Oasi Sanfeliciano –Boys Vanvitelli del 23.3.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria;

3. il sig. **Emanuele Dubioso**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Boys Vanvitelli: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli in occasione dell'incontro World Soccer S. Arpino - Boys Vanvitelli del 28.1.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Roberto Tartaglione, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

4. il sig. Crescenzo Rivetti, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Boys Vanvitelli: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli in occasione dell'incontro Recale 2002 - Boys Vanvitelli del 25.2.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, nella quale sono indicati i nominativi dei sigg.ri Roberto Tartaglione e Xhuljo Balliu, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Recale 2002 - Boys Vanvitelli del 25.2.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli nonostante fosse tesserato come calciatore;

5. il sig. Roberto Tartaglione, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria: World Soccer S. Arpino – Boys Vanvitelli del 28.1.2024, Recale 2002 - Boys Vanvitelli del 25.2.2024 ed Oasi Sanfeliciano – Boys Vanvitelli del 23.3.2024, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6. il sig. Xhuljo Balliu, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Boys Vanvitelli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del

Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Boys Vanvitelli, alla gara Recale 2002 - Boys Vanvitelli del 25.2.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

7. la società A.S.D. Boys Vanvitelli a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele Iannitti, Emanuele Dubioso, Crescenzo Rivetti, Girolamo Pratillo, Roberto Tartaglione e Xhuljo Balliu così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Crescenzo Rivetti, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Roberto Tartaglione, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Xhuljo Balliu, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Emanuele Dubioso, all'epoca dei fatti dirigente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Girolamo Pratillo, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Raffaele Iannitti, all'epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Boys Vanvitelli la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 400,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare per: il sig. Crescenzo Rivetti, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Roberto Tartaglione, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Xhuljo Balliu, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Emanuele Dubioso, all'epoca dei fatti dirigente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Girolamo Pratillo, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Raffaele Iannitti, all'epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Boys Vanvitelli la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.015

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa; Dott. G. DeVincentiis.

Prot. 10652/21 pfi 24-25/PM/rg

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Gianfranco Lambiase**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Poseidon: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Poseidon, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giuseppe Santagata, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Poseidon, alla gara US Pollese 1923 – Atletico Poseidon del 4.11.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, calciatore appena citato di svolgere attività sportiva

in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Poseidon, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Giuseppe Voria nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Atletico Poseidon in occasione quantomeno della gara US Pollese 1923 – Atletico Poseidon del 4.11.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali;

2. il sig. **Giuseppe Voria**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Poseidon:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Poseidon in occasione dell'incontro US Pollese 1923 – Atletico Poseidon del 4.11.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, nella quale è indicato il nominativo del sig. Giuseppe Santagata attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. **Giuseppe Santagata**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Poseidon: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Poseidon, alla gara US Pollese 1923 – Atletico Poseidon del 4.11.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **A.S.D. Atletico Poseidon** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Gianfranco Lambiase, Giuseppe Voria e Giuseppe Santagata così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Giuseppe Santagata, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giuseppe Voria, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Gianfranco Lambiase,, all'epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Atletico Poseidon la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare per il calciatore Giuseppe Santagata, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Giuseppe Voria, all'epoca dei fatti persona non tesserata che svolgeva attività per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Gianfranco Lambiase,, all'epoca dei fatti Presidente la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Atletico Poseidon la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 25.11.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email - amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 28 NOVEMBRE 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**